Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

**N. 2968-*septies***

# DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 ottobre 2011 – del comma 92 dell'articolo 4 del**

## DISEGNO DI LEGGE N. 2968

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»*

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze** (TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011**

Disposizioni in materia di assunzione di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,» sono inserite le seguenti: «e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera *b)*, e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,»;

*b)* dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.».

€ 1,00